



REGOLAMENTO PER LA VITA COLLEGIALE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*Emanato con D.R. n. 90 del 09/04/2013;
modificato e integrato con D.R. n. 45 del 26/01/2022;
e con D.R. n. 203 del 11/04/2024.*

Preambolo

La Scuola Superiore Sant'Anna è un istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale e collegiale che richiede alle allieve e agli allievi ordinarie/i, (nel seguito allieve e allievi) allieve/i *Philosophiae Doctor* (nel seguito allieve/i Ph.D), studentesse e studenti e a tutte/i coloro che, a vario titolo operano nell'ambito delle sue strutture, comportamenti consoni ai valori, alle finalità istituzionali e al rispetto delle norme contenute nel Codice etico.

La Scuola è una comunità educante che favorisce la creazione e la tutela di un ambiente di studio e di lavoro ispirato alla correttezza e ai valori costituzionali dell'eguaglianza, della dignità e della promozione della persona da valorizzarsi nell'ambito della dimensione collegiale nel rispetto della reputazione della Scuola.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 secondo comma dello Statuto, la vita collegiale quale fondamentale modalità formativa della Scuola per gli allievi e le allieve ordinarie/i le regole di utilizzo degli alloggi e dei servizi ad uso delle allieve e degli allievi, delle allieve/i PhD, delle studentesse e degli studenti nelle strutture della Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito "Scuola").

Parte I – VITA COLLEGIALE

Art. 2 Natura collegiale della Scuola

1. La vita collegiale è un elemento centrale nella formazione delle allieve e degli allievi della Scuola, che si associa allo studio e all'avviamento e alla ricerca per sviluppare le capacità di apprendimento e lavoro collaborativo delle allieve e degli allievi. Il valore che la Scuola attribuisce alla sua dimensione di comunità educante attraverso l'esperienza del collegio è volto a sviluppare nelle allieve e negli allievi competenze relazionali, senza le quali le conoscenze rischiano di rimanere improduttive. La Scuola intende formare in primo luogo persone, individui capaci di muoversi nei diversi contesti lavorativi e sociali con empatia, rispetto, lungimiranza e senso di responsabilità.
2. L'esperienza collegiale costituisce un elemento centrale nella formazione della Scuola perché facilita il confronto interdisciplinare, offre la possibilità di sperimentare l'autonomia e l'organizzazione della propria vita in tutti i suoi aspetti, garantisce un ventaglio di opportunità per la crescita dell'allieva/o in tutte le dimensioni dello sviluppo personale.



3. Il collegio contribuisce alla crescita delle allieve e degli allievi consentendo loro una consapevole partecipazione alla vita comunitaria anche attraverso l'offerta di servizi culturali, formativi e logistici, favorendo il lavoro di squadra e il confronto su tematiche di interesse culturale e sociale, fornendo alle allieve e agli allievi occasioni e momenti di dibattito e di arricchimento personale.

4. La Scuola riconosce lo sport quale attività funzionale alla crescita delle allieve e degli allievi, tanto a livello individuale quanto collettivo, e al loro benessere psicofisico, garantendo lo svolgimento di attività sportive all'interno degli spazi dedicati della Scuola nel rispetto degli stessi e delle varie componenti della comunità.

Art. 3

Regole di condotta della vita collegiale

1. Nello svolgimento delle proprie attività di formazione delle allieve e degli allievi, la Scuola assicura la sua natura di istituzione di istruzione a carattere residenziale e collegiale quale comunità educante caratterizzata da una forte condivisione valoriale. Le allieve e gli allievi sono tenute/i a rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e a mantenere un comportamento consono ad una convivenza civile, nel rispetto reciproco di tutte le componenti che a qualsiasi titolo operano nella struttura, collaborando lealmente e partecipando attivamente alla vita collegiale.

2. Le condotte attese si ispirano al rispetto della dignità e della promozione della persona nella sua dimensione individuale e come parte della comunità della Scuola. Le allieve e gli allievi sono tenute/i a mantenere una condotta inclusiva nel rispetto dell'uguaglianza e ad evitare qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul genere, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

3. Le allieve e gli allievi sono tenute/i a mantenere comportamenti che non siano lesivi o mettano in pericolo, anche indirettamente, l'incolumità fisica e psicologica propria e altrui, che non costituiscano atti di violenza e di persecuzione psicologica che possano compromettere l'altrui salute e la capacità di svolgere le attività di studio.

4. Le allieve e gli allievi sono chiamate/i a collaborare con tutte le componenti al fine di garantire la quiete nella comunità, e dei cittadini che occupano abitazioni limitrofe alla struttura, lo studio e il riposo, con particolare riferimento al periodo compreso tra le 23,00 e le 7,00.

5. Alle allieve e agli allievi è raccomandato di adottare un abbigliamento adeguato con particolare riguardo ai momenti di frequentazione degli spazi ad uso comune e della mensa.

Parte II - ALLOGGI E FACILITIES

Art. 4

Alloggi

1. Le allieve e gli allievi ordinarie/i usufruiscono dell'alloggio a titolo gratuito per il periodo di durata legale dei corsi nelle strutture residenziali messe a disposizione dalla Scuola. L'assegnazione ha effetto per l'anno accademico cui si riferisce dal 1° settembre al 30 luglio ad eccezione delle allieve e degli allievi del primo anno per le/i quali il periodo inizia il 1° ottobre e delle allieve e degli allievi in attesa di diploma per le/i quali il periodo termina il 30 settembre dell'anno di conclusione dei corsi.



2. Le allieve e gli allievi ordinarie/i in attesa di diploma possono richiedere, previo parere favorevole della/del Docente tutor e delle/dei Presidi, l'assegnazione degli alloggi di cui al successivo comma 8.
3. Ogni allieva/o all'inizio del soggiorno, riceve in consegna dalla U.O. Gestione Tecnica Infrastrutture e Facility management le chiavi dell'alloggio assegnato completo di arredi, impegnandosi, mediante sottoscrizione del verbale di consegna, a lasciare a fine periodo di assegnazione detto alloggio nella stessa condizione, salvo la naturale usura. Alla fine del periodo di assegnazione l'allieva/o deve restituire la chiave e sottoscrivere un verbale di riconsegna dell'immobile alla presenza della/del Responsabile della U.O. Gestione Tecnica Infrastrutture e Facility management, o sua/o delegata/o, che verifica le condizioni dell'alloggio.
4. Le allieve e gli allievi risiedono negli alloggi per il periodo assegnato, fatti salvi i periodi di vacanza stabiliti dal calendario accademico della Scuola. In particolare, durante le festività natalizie, le strutture collegiali rimarranno indicativamente chiuse a partire dal 22 dicembre sino al 5 gennaio. Tale periodo potrà subire lievi modifiche in relazione al calendario delle festività. Eventuali esigenze di pernottamento indifferibili durante il predetto periodo potranno essere debitamente valutate dalla/dal Direttrice/Direttore Generale sentiti le/i Presidi.
5. La Scuola può disporre dell'utilizzo di alloggi presso le strutture collegiali, anche nel periodo di chiusura estiva.
6. Per qualsiasi esigenza attinente all'assegnazione dell'alloggio l'interlocutore principale per l'allieva/o è la/il Responsabile della U.O. Gestione Tecnica Infrastrutture Facility e management. Quest'ultima/o a seconda della questione sottoposta, potrà consultare il Gruppo di lavoro di coordinamento definito all'art. 22 del presente Regolamento.
7. In caso di urgenza o in situazioni di particolare emergenza la /il Direttrice/Direttore Generale potrà disporre degli alloggi anche momentaneamente liberi e modificare l'assegnazione degli stessi.
8. Gli alloggi eventualmente liberi e/o non assegnati potranno essere riservati e resi disponibili, in base a principi di sostenibilità economica ed economicità, nonché di necessità economiche dei richiedenti, previa autorizzazione della/del Direttrice/Direttore Generale, a favore di
 - allieve/i del primo anno dei corsi Ph.D per un periodo non superiore a 15 giorni a partire dalla data di ingresso alla Scuola;
 - studentesse e studenti delle *Seasonal School* o altre iniziative istituzionali e di orientamento di carattere residenziale a carico della Scuola;
 - studentesse/studenti delle scuole secondarie di secondo grado e per lo svolgimento delle prove concorsuali di ingresso alla Scuola;
 - allieve/i ordinari in attesa di diploma, su richiesta della/del Docente tutor della Scuola, previo parere favorevole delle/dei Presidi e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di conclusione dei corsi ordinari;
 - studentesse/studenti di altre Università convenzionate con la Scuola, anche nell'ambito di programmi di mobilità internazionale;
9. Pernottamenti al di fuori delle categorie sopra citate potranno essere autorizzati dalla/dal Direttrice/Direttore Generale in via del tutto eccezionale.

Art. 5

Regole di condotta per l'uso degli alloggi

1. Le allieve e gli allievi sono responsabili per sé e per i propri visitatori del corretto uso dell'alloggio assegnato, degli arredi di pertinenza, nonché di tutte le strutture e dotazioni afferenti alle parti comuni della Scuola.
2. Nel caso di alloggi con più letti, la responsabilità per eventuali danni è solidale fra tutti le/gli occupanti, salvo che non risultino responsabilità individuali.



3. Eventuali motivate richieste di spostamento delle allieve e degli allievi dall'alloggio loro assegnato sono valutate e autorizzate dalla/dal Direttrice/Direttore Generale.

4. Gli alloggi, singoli o doppi, prevedono la seguente dotazione standard:

- letto singolo;
- comodino;
- scrivania con sedia;
- armadio;
- libreria;
- cestino per l'immondizia;
- appendiabiti;
- lampada scrivania e lampada comodino;
- cassetta di sicurezza con apertura a codice.

5. Le allieve e gli allievi devono comunicare eventuali periodi di assenza per motivi personali nelle modalità telematiche che verranno rese disponibili dalla Scuola. Le allieve e gli allievi che si allontanano dagli alloggi per periodi superiori a 30 giorni, compreso il periodo dell'eventuale soggiorno fuori sede, e nel periodo della chiusura estiva della Scuola, sono tenute/i a lasciarli liberi e provvedere alla riconsegna delle chiavi alla U.O. Gestione Tecnica Infrastrutture e Facility management che garantirà il necessario supporto logistico. Indumenti ed effetti personali saranno conservati fino al rientro dell'allieva/o che dovrà provvedere a riporli in appositi contenitori, contrassegnati da nome, cognome e numero di alloggio.

6. Le allieve e gli allievi devono altresì:

- a) osservare le vigenti disposizioni di legge (regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili) e le disposizioni impartite dalla Scuola, in coerenza con l'ordine pubblico e il buon costume;
- b) curare personalmente l'alloggio assegnato e provvedere al rispetto e decoro dei locali, consentendone la pulizia al personale addetto secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
- c) custodire la chiave del proprio alloggio che dovrà essere riconsegnata alla U.O. Gestione Tecnica, Infrastrutture e Facility management al termine del periodo di assegnazione;
- d) compiere ogni azione nel rispetto del patrimonio mobiliare e immobiliare della Scuola;
- e) segnalare ogni eventuale anomalia, guasto agli impianti, movimento di persone sconosciute, nonché facilitare il personale nell'adempimento delle proprie mansioni, ivi compresa l'attività di monitoraggio e controllo dello stato dei luoghi.

7. I comportamenti che arrechino danno al patrimonio mobiliare e immobiliare della Scuola sono vietati. A titolo esemplificativo:

- a) introdurre animali nei locali della Scuola;
- b) introdurre e/o detenere nei locali della Scuola armi, sostanze esplosive o stupefacenti nonché altre sostanze considerate pericolose per la salute delle persone o vietate dalla legislazione vigente, ivi comprese le sostanze altamente infiammabili, salvo quelle necessarie all'igiene personale, al primo soccorso e medicinali;
- c) fumare negli alloggi e negli spazi di uso comune;
- d) ostruire in qualsiasi modo le uscite di emergenza e qualsiasi via di fuga, manomettere e/o modificare gli impianti elettrici o di rilevazione incendi o ogni altro dispositivo di sicurezza di cui all'art. 19;
- e) introdurre qualsiasi elemento di arredo e attrezzature elettrodomestica senza la preventiva autorizzazione della/del Direttrice/ Direttore Generale;
- f) danneggiare le aree verdi della Scuola.



8. La Scuola provvederà ad informare le nuove allieve e i nuovi allievi circa il corretto utilizzo delle attrezzature elettriche presenti all'interno delle camere.

Art. 6 **Accesso agli alloggi**

1. Le visite alle allieve e agli allievi negli alloggi sono consentite dalle ore 7.00 alle ore 01.00, previa registrazione delle generalità del visitatore presso la portineria, che provvederà a contattare l'allieva/o che riceve la visita. Le allieve e gli allievi della Scuola, previa registrazione in portineria delle proprie generalità, sono abilitate/i all'accesso alle aree comuni di ogni struttura collegiale diversa da quella di residenza senza limitazioni di orario.
2. L'allieva/o deve informare le/i propri ospiti circa le modalità di accesso alle strutture e si assume ogni responsabilità in merito a comportamenti in tal senso non conformi.
3. È fatto divieto alle/ai non residenti nella struttura di pernottare all'interno delle strutture collegiali.

Art. 7 **Spazi e beni comuni**

1. Le allieve e gli allievi possono fare uso degli spazi comuni situati all'interno delle strutture collegiali (sale studio, biblioteca, palestre, sale di proiezione, sale musica, sale ricreative, sale computer, ecc.).
2. Gli arredi e le attrezzature presenti negli ambienti comuni non devono subire spostamenti, tranne quelle temporanee connaturate all'utilizzo. Negli spazi comuni non è consentito conservare generi alimentari e bevande. Le allieve e gli allievi si impegnano a mantenere in ordine i suddetti locali e le attrezzature ivi presenti.

Art. 8 **Badge**

1. A tutte le allieve e gli allievi, al momento dell'ingresso alla Scuola, viene consegnato un badge a banda magnetica da utilizzare per l'identificazione, per l'accesso alle strutture della Scuola e per la fruizione dei pasti presso la mensa centrale e le mense convenzionate.
2. Il badge è un documento strettamente personale e assolutamente non cedibile. Le allieve e gli allievi devono custodirlo con cura, denunciarne tempestivamente l'eventuale smarrimento alla U.O. Gestione Tecnica, Infrastrutture e Facility management e avere quindi un duplicato, ad un costo di € 5,00.

Art. 9 **Aule didattiche e PC**

1. Per esigenze collegiali (convocazioni di assemblee, etc.) le allieve e gli allievi possono prenotare le aule presso il Servizio Gestione Aule in orario diurno. Le prenotazioni in orario notturno, dalle ore 21.00 alle ore 8.00 sono consentite previa autorizzazione della/del Direttrice/Direttore Generale o della/del Rettrice/Rettore.
2. Le allieve e gli allievi possono inoltre utilizzare presso ciascun collegio le aule o spazi ad esse/i riservati e allestiti con PC e stampanti. È fatto divieto modificare la configurazione originaria dei PC e dei loro componenti.
3. Si rinvia in merito al Disciplinare e relativo tariffario per l'uso degli spazi della Scuola.



Art. 10 Mensa

1. La mensa è situata presso la sede Centrale della Scuola. Per usufruire del servizio gratuito è necessario utilizzare il badge presso i terminali in sala mensa.
2. Gli orari di apertura sono affissi presso i locali della mensa e presenti sulla rete intranet della Scuola dove sono disponibili le informazioni sulla composizione di pasti e i relativi costi.
3. Il pasto deve essere consumato nei locali appositamente individuati; vassoi e stoviglie non possono uscire dalle strutture della mensa. Nel caso in cui, per motivi di salute, una/un allieva/o non possa recarsi a mensa, può richiedere che il pasto le/gli venga portato in camera.
4. La mensa è aperta tutto l'anno ad eccezione del mese di agosto, delle festività natalizie e pasquali e in caso di particolari evenienze che verranno comunicate con adeguato anticipo. In tali periodi la Scuola prevede la possibilità di usufruire di un rimborso forfettario alle allieve e agli allievi aventi diritto.
5. Le allieve e gli allievi/e dei corsi ordinari usufruiscono gratuitamente del servizio mensa (3 pasti giornalieri) per l'intera durata dei corsi. Le allieve e gli allievi ordinari in attesa di Diploma possono usufruire gratuitamente del servizio mensa fino al 31 dicembre dell'anno di conclusione dei corsi.

Art. 11 Biblioteca

1. Alle allieve e agli allievi, al momento del loro ingresso, viene consegnata una tessera personale per l'accesso alla Biblioteca della Scuola, la consultazione ed il prestito dei volumi.
2. Le modalità di consultazione e prestito sono contenute nel Regolamento della Biblioteca.

Art. 12 Servizio di supporto psicologico e consulenza psichiatrica

1. La Scuola, al fine di supportare il benessere psicologico di allieve e allievi ordinarie/i e dei corsi Ph.D. studentesse e studenti, garantisce l'erogazione di percorsi di ascolto e supporto psicologico, ad accesso gratuito e volontario, gestiti da professionisti esterni, volti ad offrire un intervento qualificato in relazione a disagi di natura personale e socio-relazionale inerenti alla vita collegiale e ai percorsi formativi.
2. La Scuola garantisce altresì un servizio di consulenza psichiatrica in collaborazione con il servizio di Salute Mentale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest.
3. Le informazioni relative all'organizzazione dei servizi e relative modalità di accesso sono reperibili sulla rete intranet della Scuola.

Art. 13 Centro Servizi Informatici

1. I Servizi ICT e transizione al digitale provvedono alla gestione della rete interna della Scuola, e delle caselle di posta elettronica personali che ogni allieva/o riceve al suo ingresso; l'Ufficio è inoltre competente alla ricezione di qualsiasi esigenza di natura informatica, ed a tal fine può interagire con l'allieva/o.

Art. 14 Attività ludiche e ricreative e uso degli spazi



1. Le attività ludiche e ricreative da svolgersi nei locali della Scuola sono consentite solo previa autorizzazione della/del Direttrice/Direttore Generale, sentite/i le/i Presidi delle Classi accademiche, verificata la disponibilità del budget annuale dedicato ed assegnato.
2. Le allieve e gli allievi che intendano organizzare tali attività devono presentare alla/al Direttrice Direttore Generale almeno 10 giorni prima (ovvero 20 giorni prima, in caso di attività all'aperto) della data prevista per lo svolgimento, apposita richiesta scritta contenente data, luogo di svolgimento e numero previsto dei partecipanti, specificando il numero degli ospiti esterni, il cui numero verrà limitato in ragione del numero massimo di partecipanti consentito dalle norme di sicurezza della struttura individuata. Tale richiesta dovrà essere firmata da almeno 3 allieve/i, che si identificano come organizzatrici e organizzatori dell'evento.
3. Le allieve e gli allievi che sono responsabili dell'organizzazione delle attività sono i principali interlocutori della Scuola, sono responsabili della complessiva gestione dell'evento e degli obblighi ad esso conseguenti, ivi inclusa l'interruzione della musica entro l'orario autorizzato, ed il ripristino dei locali utilizzati.
4. Le allieve e gli allievi che gestiscono l'organizzazione in via sussidiaria rispetto a coloro che saranno individuati quali autrici/autori di comportamenti contrari al presente Regolamento e alla legge vigente, sono ritenute/i responsabili dell'eventuale risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alle strutture (beni mobili ed immobili) della Scuola o a terzi, secondo le opportune verifiche e stime che saranno effettuate da parte dell'U.O. Gestione tecnica Infrastrutture e Facility management, laddove tali danni siano conseguenza di un difetto di sorveglianza ad esse/i imputabile.
5. L'elenco degli ospiti esterni deve essere preventivamente consegnato e successivamente validato dalla U.O. Gestione tecnica Infrastrutture e Facility management.
6. La Scuola metterà in atto tutte le misure ritenute indispensabili per assicurare il regolare svolgimento delle attività, compresi il servizio di vigilanza ed il pagamento del contributo SIAE, qualora sia presente musica.
7. I festeggiamenti di laurea e di diploma in spazi diversi dal collegio della Scuola sono autorizzati dalla/dal Direttrice/Direttore Generale se vi è disponibilità, previa richiesta scritta, da presentarsi almeno 10 giorni prima dell'evento, contenente data, luogo di svolgimento della festa e numero previsto dei partecipanti, specificando il numero degli ospiti esterni, che dovrà essere congruo e comunque limitato a quello consentito dalle norme di sicurezza della struttura individuata. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dall'allievo/a richiedente e dalla dell'U.O. Gestione tecnica Infrastrutture e Facility management.
8. Lo svolgimento dei festeggiamenti di laurea e di diploma in cui sia presente musica è consentito nella fascia oraria dalle 19.00 alle 24.00. Le spese di pulizia, il ripristino degli spazi utilizzati sono a carico dell'allieva/o richiedente che risulta responsabile altresì dell'eventuale risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alle strutture (beni mobili ed immobili) della Scuola o a terzi.

Art. 15

Parceggio cicli e motocicli

1. La Scuola mette a disposizione presso i collegi, apposite rastrelliere e spazi per il parceggio interno delle biciclette e dei motocicli. Salvo che non sia diversamente previsto da contratti di appalto che disciplinano i servizi di ogni struttura collegiale, i suddetti spazi sono incustoditi, e la Scuola declina qualsiasi responsabilità. Non sono previste zone parceggio per gli autoveicoli.

Art. 16

Pulizia alloggi



1. Il personale addetto alle pulizie ha libero accesso agli alloggi delle allieve e degli allievi per l'espletamento del servizio. Nei casi in cui chi utilizza l'alloggio non voglia essere disturbata/o, potrà lasciare apposito messaggio affisso alla porta dell'alloggio; per motivi igienici, ha il dovere di consentire la pulizia dell'alloggio da parte del personale addetto almeno una volta la settimana. In ogni caso, le utilizzatrici e gli utilizzatori si impegnano a mantenere il proprio alloggio pulito nel rispetto del decoro della Scuola.
2. La Scuola fornisce tutta la biancheria di corredo degli alloggi: biancheria da letto e da bagno, copriletto e accappatoio.
3. Il personale addetto al servizio di pulizia provvederà, una volta a settimana, al ritiro della biancheria sporca ed alla consegna di quella pulita. Non è previsto il riordino giornaliero del letto, ad eccezione del giorno di cambio della biancheria.

Art. 17

Guardaroba e Lavanderia

1. Il servizio di lavaggio degli indumenti personali delle allieve e degli allievi, così come della biancheria della Scuola, è affidato a ditta esterna che provvede, in giorni stabiliti, al ritiro della biancheria sporca ed alla riconsegna degli indumenti lavati, stirati e racchiusi in apposito pacco numerato.
2. Sono inoltre messe a disposizione delle allieve e degli allievi, all'interno dei collegi, zone lavanderia e stireria a libero servizio, con macchine lavasciuga e appositi supporti per stendere il bucato.
3. Non è consentito stendere biancheria personale al di fuori degli spazi dedicati.

Art. 18

Valutazione dei Servizi

1. La qualità dei servizi residenziali offerti viene costantemente perseguita e monitorata ai fini delle attività di verifica annuale svolta dal Nucleo di valutazione con una rilevazione mediante questionari che vengono somministrati agli allievi. La rilevazione sulla qualità dei servizi erogati agli allievi e alle allieve è parte integrante della Relazione annuale predisposta dal Nucleo di Valutazione attenendosi a quanto previsto dall'art. 1 della L. 370/1999 che sancisce l'obbligo per le Università di procedere alla valutazione dei servizi utilizzando anche il giudizio degli studenti e delle studentesse.
2. La/Il rappresentante delle allieve e degli allievi in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione o loro delegate/i possono far parte di Commissioni per la valutazione dei servizi (ristorazione, global service, etc.) ovvero di Commissioni giudicatrici nelle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi inerenti alla residenzialità.

Art. 19

Norme di sicurezza e di prevenzione incendi

1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla prevenzione incendi, i collegi e le strutture della Scuola destinate alla residenzialità sono equiparati ad una struttura alberghiera e valgono quindi tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia.
2. La Scuola garantisce che gli ambienti, gli impianti e i dispositivi di sicurezza rispettino le norme e siano adeguati alla loro funzione, ai fini della prevenzione e riduzione del rischio per la salute e sicurezza delle/degli utenti. Ne garantisce inoltre la corretta manutenzione e funzionalità nel tempo. In ogni sede sono presenti sistemi di compartimentazione antincendio, impianti di rivelazione



incendio, sistemi e dispositivi di spegnimento incendio, sistemi di allarme per l'evacuazione nonché cassette di medicazione per il primo soccorso sanitario.

3. Le/gli occupanti gli alloggi camere dovranno rispettare ed attenersi alle indicazioni comportamentali e d'uso di tali impianti affisse in ogni locale nonché seguire, in caso di necessità, le indicazioni di deflusso affisse nei corridoi, in modo da raggiungere l'uscita di sicurezza più vicina e il punto di raccolta esterno previsto per ciascuna sede.

4. Per fronteggiare eventuali emergenze di incendio sono presenti ed opportunamente segnalati estintori di varia dimensione e natura, nonché manichette di idranti collegate ad un impianto fisso di antincendio. Nei corridoi, nei vani scale ed in prossimità delle vie di esodo sono disposti appositi corpi illuminanti di emergenza che consentono l'evacuazione in caso di mancata energia.

5. Tutti i dispositivi nominati in questo articolo sono installati a tutela della sicurezza degli ospiti della Scuola e che ogni inopportuna attivazione risulterebbe dannosa, rischiando di compromettere la sicurezza delle/degli utenti dei collegi.

6. Le allieve e gli allievi sono obbligati a partecipare ai corsi di formazione alle esercitazioni e alle attività informative in tema di salute e sicurezza e di misure antincendio che la Scuola organizza tramite la U.O. Sicurezza e Ambiente.

Art. 20 Sopralluoghi

1. La/Il Rettore/Rettrice, la/il Direttrice/Direttore Generale, le/i Presidi, la/il responsabile o delegata/o della U.O. Gestione Tecnica, Infrastrutture e Facility management potranno accedere agli alloggi ogni qualvolta ci sia necessità per interventi di manutenzione o per verificare lo stato di mantenimento dei locali. Lo svolgimento del sopralluogo sarà comunicato per tempo all'occupante dell'alloggio ad eccezione di casi di effettiva urgenza o pericolo. In ogni caso, anche durante il servizio di pulizia, al fine di garantire la sicurezza di tutta la comunità, potranno essere effettuati sopralluoghi a campione senza preavviso volti esclusivamente a verificare ed eliminare eventuali fonti di pericolo, in presenza dell'allieva/o.

Art. 21 Servizi alle allieve/i PhD, studentesse e studenti e disposizioni comuni

1. La Scuola offre spazi e servizi per le esigenze delle allieve e degli allievi PhD, delle studentesse e degli studenti (di altre Università convenzionate, delle Seasonal School, partecipanti ad attività di orientamento a carattere residenziale, Corsi di laurea magistrale e Master). La Scuola rende disponibili spazi e aree di aggregazione e socializzazione anche al fine di favorire il confronto e lo scambio interdisciplinare, nello spirito collaborativo e di "inclusività" delle persone che frequentano la Scuola.

2. Gli alloggi eventualmente liberi e/o non assegnati alle allieve e agli allievi ordinari saranno riservati e resi disponibili secondo l'ordine di priorità stabilito dal comma 7 dell'art. 4.

3. La/Il Direttrice/Direttore Generale autorizza l'utilizzo a titolo oneroso degli alloggi alle allieve e agli allievi dei Corsi di Perfezionamento o Dottorato di ricerca.

4. Le allieve e gli allievi PhD possono usufruire a titolo oneroso degli alloggi posti nella struttura del Convento di Santa Croce in Fossabanda ed eventuali altre postazioni nella disponibilità della Scuola, per il primo anno del corso di dottorato. Tale assegnazione è definita con apposita procedura gestita dalla UO Gestione Tecnica Infrastrutture e Facility management.

5. Le allieve e gli allievi PhD usufruiscono del servizio gratuito di mensa per complessivi 26 pasti mensili per la durata del Corso PhD.



6. Le studentesse e gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Master possono usufruire del servizio gratuito di mensa limitatamente al periodo dello svolgimento delle attività didattiche in base alle specifiche indicazioni concordate dal Responsabile del Corso con la/il Direttrice/Direttore Generale.

7. Le studentesse e gli studenti delle Seasonal School hanno accesso gratuito al servizio di mensa come previsto dalla quota di iscrizione al corso.

8. Alle allieve agli allievi dei corsi PhD, alle studentesse e agli studenti si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste dal presente Regolamento ai seguenti articoli:

art. 7 Spazi e beni comuni

art. 8 Badge

art. 9 Aule didattiche e PC

art. 11 Biblioteca

art. 12 Servizio di supporto psicologico e consulenza psichiatrica

art. 15 Parcheggio cicli e motocicli

art. 16 Pulizia alloggi

art. 19 Norma di sicurezza e prevenzione incendi

art. 20 sopralluoghi

Art. 22

Gruppo di lavoro di coordinamento

1. Al fine di garantire un migliore funzionamento della vita collegiale è istituito un gruppo di coordinamento tra l'Area Edilizia Sostenibilità e Facility Management della Scuola e i rappresentanti delle allieve e degli allievi.

2. Il gruppo di lavoro è formato dalla/dal Dirigente con competenza sull'Area Edilizia Sostenibilità e Facility Management, che svolge la funzione di coordinatore, dalla/dal Responsabile della U.O. Gestione tecnica infrastrutture e Facility Management e da una collaboratrice o un collaboratore dalla/dallo stessa/o indicata/o, dalle/dai rappresentanti delle allieve e degli allievi in Senato e in Consiglio di amministrazione e dalle/dai rappresentanti delle allieve e degli allievi per i collegi esistenti.

3. Il gruppo di lavoro, nominato dal Rettore / Rettrice, si riunisce periodicamente almeno una volta ogni due mesi, facilita ed agevola il confronto tra la realtà del collegio e l'amministrazione ed è sede per l'elaborazione di proposte volte a migliorare la qualità della vita collegiale.

PARTE III - SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DELLE ALLIEVE E DEGLI ALLIEVI ORDINARI

Art. 23

Sanzioni disciplinari

1. Le allieve e gli allievi sono tenute/i al rispetto del presente Regolamento e delle norme che attengono alla vita all'interno della comunità educante secondo i principi dell'art. 2 e 3, nonché all'osservanza delle norme di tolleranza, rispetto e collaborazione che garantiscono la quotidiana convivenza ed il rispetto della reputazione della Scuola.

Le sanzioni sono proporzionate alla gravità di tutte le circostanze che hanno caratterizzato il comportamento e determinato responsabilità disciplinare. Nella determinazione della sanzione si



tiene conto delle modalità della condotta, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, del tipo di evento dannoso o pericoloso nonché di tutte le eventuali circostanze aggravanti (recidive e simili) o attenuanti.

2. Le violazioni sono punite con le seguenti sanzioni, riportate in ordine crescente di gravità:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) divieto di usufruire di soggiorni fuori sede per un periodo minimo da tre mesi fino ad un massimo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stata irrogata la sanzione;
- d) allontanamento dalla Scuola (da un periodo minimo di un giorno ad un periodo massimo di dodici mesi);
- e) espulsione definitiva dalla Scuola.

3. La sanzione dell'allontanamento determina la sospensione della qualità di allieva/o e di ogni diritto e facoltà connessi, per il periodo stabilito dal provvedimento.

4. Alle sanzioni di cui al secondo comma, lettere a), b), c) e d) possono aggiungersi le seguenti sanzioni accessorie:

- diniego autorizzazione per organizzazione festa di laurea e/o diploma nei locali della Scuola;

5. Le sanzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e), comprese quelle accessorie sono registrate nel fascicolo personale dell'allieva/o e possono comportare il non conseguimento della lode nella votazione inerente il conseguimento del diploma.

6. Qualora la violazione abbia prodotto un danno patrimoniale alla Scuola, l'allieva/o responsabile è tenuta/o a risarcirlo, secondo quanto previsto dal Codice civile e in base alla quantificazione determinata dalla Scuola. A tal fine la Scuola può trattenere gli eventuali emolumenti spettanti all'allieva/o responsabile fino all'effettivo soddisfacimento.

Art. 24

Procedimento disciplinare

1. La/Il Preside della Classe accademica di riferimento, previa audizione dell'allieva/o, è competente nell'irrogazione delle sanzioni previste alle lettere a) e b) dell'articolo 23 del presente Regolamento. Le/I Presidi, fatta eccezione per l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione verbale, procedono alla contestazione scritta e particolareggiata degli addebiti entro venti giorni dall'avvenuta conoscenza della violazione e convocano l'allieva/o per l'audizione, con un preavviso di 3 giorni, affinché la/o stessa/o possa esporre personalmente le proprie difese anche a mezzo di memorie scritte e documenti.

Il procedimento si conclude con l'irrogazione della sanzione o con un provvedimento di archiviazione emesso dalle/dai Presidi.

2. Le sanzioni previste alle lettere c), d) ed e) dell'articolo precedente vengono proposte dalle/dai Presidi delle Classi accademiche che procedono alla contestazione scritta della violazione. L'allieva/o è convocata/o dalla/dal Rettrice/Rettore per l'audizione, con un preavviso di tre giorni, affinché lo/a stesso/a possa esporre personalmente le proprie difese anche a mezzo di memorie scritte e documenti.

Il procedimento si conclude con l'irrogazione della sanzione o con un provvedimento di archiviazione emesso dalla/dal Rettrice/Rettore previa deliberazione del Senato accademico.

3. Tutte le comunicazioni inerenti al procedimento disciplinare sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica assegnato dalla Scuola all'allieva/o.

Art. 25



Misura cautelare della sospensione dello status di allievo con allontanamento

1. Nei casi di gravità e urgenza, nelle more della definizione del procedimento disciplinare, la/il Rettrice/Rettore, sentita/o la/il Preside della Classe accademica di riferimento e, può disporre la sospensione dello status di allievo con allontanamento dal Collegio per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. La misura cautelare è disposta dalla/dal Rettrice/Rettore e l'allieva/o che, successivamente, risulti estranea/o ad ogni addebito ha diritto alla reintegrazione nei benefici.

Art. 26

Applicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento approvato dal Senato accademico è emanato dalla Rettrice con decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo on line della Scuola.